N. **4354**-*quinquies*-C

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 20 maggio 1999

(Relatore: **SOLAROLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*il 21 luglio 1998, a seguito dello stralcio dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 4354, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, deliberato dall'Assemblea il 16 dicembre 1997 (v. stampato Senato n. 2793-B-*ter*)*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 aprile 1999

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

—

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da diverso tempo a questa parte, ogni anno, a conclusione dei lavori parlamentari di approvazione della manovra di bilancio per l'anno e per il triennio successivi, si è ripetutamente lamentato, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, il modo in cui il Parlamento è chiamato a lavorare. In quell'occasione le forze politiche hanno sovente lamentato la farraginosità delle procedure finanziarie previste, auspicando l'avvio di un processo di ripensamento delle stesse in modo da fornire una risposta alle esigenze di innovazione prospettate; in alcuni momenti difficili che hanno caratterizzato la discussione sul disegno di legge finanziaria, si è talvolta arrivati a momenti di tensione che non si sono dimostrati in alcun modo utili e che hanno reso più difficile e meno virtuoso il lavoro e l'impegno del Parlamento.

Negli ultimi anni si sono adottate alcune correzioni parziali prevedendo, per esempio, nelle risoluzioni parlamentari chiamate ad approvare il Documento di programmazione economico-finanziaria 1999-2001 limiti stringenti all'ambito contenutistico dei disegni di legge collegati e stabilendo che gli stessi non possano contenere norme di delega al Governo.

Tali soluzioni, pur rilevandosi utili, si sono rilevate parziali ed insufficienti, in quanto non sono state capaci di sciogliere quelle riserve che erano poste a fondamento delle critiche sollevate.

La Commissione bilancio, al termine dell'ultima sessione di bilancio, ha deciso, con volontà unanime e unitaria, di affrontare organicamente la questione della riforma delle procedure e del contenuto dei documenti finanziari e contabili al fine di rinvenire una soluzione di radicale e organica riforma dei tempi, del ciclo, delle procedure di bilancio.

Il tentativo si è rilevato fruttuoso ed ha portato, in un clima di collaborazione tra maggioranza, opposizione e Governo, all'elaborazione di un provvedimento organico di riforma degli strumenti e delle procedure di contabilità. Nel lavoro di approfondimento e studio delle proposte di modifica, la Commissione bilancio ha lavorato in collaborazione con la Commissione bilancio del Senato, in modo da pervenire all'elaborazione in comune delle proposte di riforma e da coordinare l'*iter* del provvedimento. Sento, pertanto, di dover esprimere un sentito apprezzamento e ringraziamento a tutti i componenti della Commissione bilancio, al Governo che ha fattivamente e costruttivamente collaborato, agli uffici della Commissione bilancio e ai Servizi Studi e Bilancio della Camera, il cui apporto è risultato estremamente prezioso.

Il disegno di legge in esame tenta, in sintesi, di fornire alcune risposte alle illustrate problematiche, incidendo più precisamente su:

A) *i tempi della sessione di bilancio*.

A tal fine si prevede che il termine per la presentazione del Docunento di programmazione economico-finanziaria venga spostato dal 15 maggio al 30 giugno di ciascun anno al fine di rendere più ravvicinata la discussione sul Documento stesso e sui provvedimenti finanziari chiamati ad attuarne le disposizioni e di consentire che la prospettazione di nuovi interventi possa basarsi su valutazioni più attendibili e certe. Viene, altresì, modificato il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, la cui data viene spostata dal 31 luglio al 30 settembre, in modo che possa coincidere con il termine per la presentazione del disegno di legge finanziaria.

Nel contempo è emersa una volontà concorde della Commissione nel senso di impegnare il Governo, attraverso l'approvazione di un apposito ordine del giorno, a

presentare entro il 15 luglio al Parlamento elementi informativi sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente in modo da rendere un'informazione sintetica e commentata dei principali aggregati della finanza pubblica. Tale nota sintetica dovrà costituire lo strumento affinché il Parlamento sia costantemente informato dal Governo sull'andamento della finanza pubblica; certo, occorrerà che Governo e Parlamento definiscano insieme quale struttura la nota debba contenere e su quali dati debba basarsi.

Il provvedimento interviene modificando, altresì, i termini nei quali le regioni sono tenute ad esprimere il prescritto parere: si è, infatti, ritenuto più opportuno prevedere per il 15 luglio il termine per l'espressione del parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria e il 15 ottobre il termine per l'espressione del parere sui disegni di legge di bilancio a legislazione vigente e finanziaria;

B) *i flussi di elementi informativi a disposizione del Parlamento.*

A tal proposito, oltre allo schema di bilancio sintetico di cui in precedenza, il provvedimento prevede, altresì, l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento una nota informativa che motivi le eventuali nuove previsioni, rispetto a quelle indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato, degli indicatori macroeconomici contenute nel programma di stabilità presentato all'Unione europea.

Si è affrontata e si è trovata una soluzione alla questione dell'informazione permanente sull'andamento delle entrate.

In questa logica, a completamento dell'opera di riforma avviata con tale provvedimento, si è avviato un dialogo con il Presidente della Camera in merito alla necessità di un rafforzamento dei servizi della Camera adibiti all'esame ed al riscontro dei documenti finanziari e contabili nella consapevolezza che, pur nel presupposto che le fonti informative trovano la fonte di produzione in organi ed enti esterni, il Parlamento deve essere messo nella condizione di poter operare una costante ed approfondita valutazione dei dati stessi;

C) *la struttura e contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria.*

In quest'ambito le modifiche proposte rivestono un carattere di sostanziale innovazione, nella consapevolezza che, raggiunti i parametri previsti dal Trattato di Maastricht, si apre una nuova fase che, pur non disconoscendo la scelta di una politica di rigore e di stabilità nel campo della finanza pubblica, permetta, anche grazie agli sforzi compiuti in passato, di avviare nuove politiche per lo sviluppo e l'occupazione, consapevoli che solo il raggiungimento di questi obiettivi potrà permettere la costruzione di un futuro di qualità. Al riguardo la Commissione bilancio ha potuto avvalersi di un prezioso lavoro compiuto da un gruppo di esperti in merito al Mezzogiorno ed ai problemi di sviluppo da esso sperimentati, ritenendosi che ciò costituisca la chiave di volta sulla quale basare le linee di politica economica per la crescita del Paese.

In altre parole, il Sud deve essere inteso come opportunità per l'intero Paese. A tal proposito, la Commissione ha approvato una relazione per l'Assemblea in merito alla nuova struttura che il Documento di programmazione economico-finanziaria sarà chiamato ad assumere per soddisfare queste nuove linee di politica economica nel Mezzogiorno; essa sta, inoltre, predisponendo un ulteriore documento, a completamento della relazione suddetta, contenente considerazioni conclusive su Documento di programmazione economico-finanziaria e Mezzogiorno che saranno probabilmente affrontate dall'Assemblea nell'ambito della discussione parlamentare sulla risoluzione chiamata ad approvare il Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002.

Con orgoglio, e ciò vale come ringraziamento e apprezzamento per quanti si sono impegnati, dai parlamentari della Commissione, ai Servizi parlamentari, ai consulenti e Centri di ricerca, mi è grato

rendere noto dei notevoli ed estesi apprezzamenti espressi nei confronti del lavoro svolto.

Comunque, sulla base di questo lavoro, la Commissione ha ritenuto di proporre alcuni modifiche sostanziali all'ambito contenutistico del Documento di programmazione economico-finanziaria, prevedendo che esso dia conto delle previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte.

In sintesi si è previsto che esso: dia conto degli andamenti tendenziali dei grandi comparti di spesa riguardanti la previdenza, la sanità, le regioni, gli enti locali ed il Mezzogiorno; faccia riferimento non più al settore pubblico ma al conto consolidato della Pubblica Amministrazione, come prescritto dall'Unione europea; abbia come parametro la legislazione vigente e l'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, invece della prassi dei comportamenti costanti.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria deve inoltre contenere: l'articolazione degli obiettivi, anche di settore, e l'indicazione degli strumenti attuativi, ivi compresi i disegni di legge collegati che devono essere omogenei per materia;

D) *gli strumenti attuativi.*

In tale materia il provvedimento propone una modifica radicale degli strumenti finanziari con l'intento di razionalizzare e semplificare la strumentazione disponibile, di ripristinare le competenze delle Commissioni parlamentari permanenti nelle materie alle stesse assegnate, di rendere meno complessa l'approvazione dell'insieme degli strumenti attuativi della politica di finanza pubblica.

In tal senso viene prevista la soppressione del collegato c.d. di sessione, il cui contenuto dovrebbe, in parte, essere trasfuso nella legge finanziaria; viene ridefinito l'ambito contenutistico dei collegati c.d. fuori sessione, che dovranno prevedere disposizioni omogenee ed essere presentati entro il 5 novembre, in modo da ripristinare anche la competenza delle Commissioni permanenti.

In relazione alla soppressione del collegato di sessione, il provvedimento prevede una rimodulazione del contenuto della legge finanziaria che dovrà contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari connessi agli obiettivi di finanza pubblica e norme finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico e microsettoriale e di norme di delega o a carattere ordinamentale o organizzatorio.

La motivazione che ha portato all'approvazione di tali modifiche non è certo quella di ripristinare una finanziaria *omnibus*, esperienza già negativamente sperimentata nel passato; quindi, né collegato di sessione *omnibus*, né finanziaria *omnibus*. A questi cambiamenti dovrebbe accompagnarsi un bilancio leggermente più flessibile tramite l'istituzione di un « Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti » di natura concreta, il cui ammontare dovrà essere annualmente determinato dalla legge finanziaria.

Si è, inoltre, concordato nel configurare una legge finanziaria normativamente più flessibile e orientata anche al sostegno dello sviluppo; al riguardo si è ritenuto opportuno un riordino delle tabelle C e D della legge medesima al fine di agevolare e rendere più trasparente e leggibile il quadro finanziario relativo alle leggi permanenti e pluriennali di investimento.

A queste modifiche si aggiunge infine la previsione dell'obbligo di presentazione da parte del Governo della relazione tecnica anche sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie.

Mi sembra di poter affermare che la Commissione bilancio abbia svolto un buon lavoro, grazie anche al clima di col-

laborazione che si è instaurato tra le forze di maggioranza ed opposizione e all'intesa e alla proficua collaborazione stabilita con la Commissione bilancio del Senato. Ovviamente gli effetti delle modifiche introdotte dovranno essere costantemente monitorati, onde provvedere, se del caso, ad apportare i correttivi necessari. Aggiungo, infine, che questo provvedimento rappresenta solo una parte di un più ampio progetto di riforma avviato dalla Commissione bilancio: oltre, infatti, all'approfondimento della tematica riguardante il Documento di programmazione economico-finanziaria e lo sviluppo del Mezzogiorno, che ha portato, per il momento, all'approvazione di una relazione per l'Assemblea e che condurrà successivamente, con ogni probabilità, all'approvazione di un documento da esaminare nella discussione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2001, essa ha promosso anche l'avvio di una discussione, presso la Giunta del regolamento, di alcune modifiche al regolamento della Camera, in merito alle procedure riguardanti la Commissione bilancio; ha attivato un percorso di potenziamento dei sistemi informativi e dei servizi impegnati nella valutazione critica dei dati disponibili; ed ha, infine, avviato l'esame di alcune questioni rilevanti quali per esempio il passaggio dal bilancio di competenza e cassa a quello di sola cassa e il modo in cui dare attuazione ad alcuni impegni comportamentali accolti dal Governo.

Si tratta di questioni che sono ancora in fase di attuazione; l'impegno della Commissione è di concludere l'esame di tali questioni nei tempi più ravvicinati possibili.

Il provvedimento legislativo al nostro esame è estremamente importante, ma da solo non basta; occorre, infatti, che venga portato a termine l'intero disegno di riforma, elaborato d'intesa con la Commissione bilancio del Senato, i cui punti cardini sono stati in precedenza descritti.

L'istruttoria legislativa svolta.

La Commissione bilancio ha, come più volte ricordato, svolto un approfondito lavoro preparatorio delle modifiche proposte con il provvedimento in esame, prima attraverso lo studio delle diverse questioni da parte di un apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha portato all'elaborazione di un primo « promemoria » del Presidente sui possibili interventi in materia, e poi attraverso l'esame in Commissione delle questioni emerse e l'audizione, nelle sedute del 27 gennaio e 10 febbraio 1999, dei rappresentanti del Governo, nelle persone dei sottosegretari di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta e Piero Dino Giarda.

Successivamente è iniziata una nuova fase preparatoria, svolta congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, che si è attuata sia attraverso riunioni formali degli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, sia mediante riunioni informali di un gruppo di lavoro misto appositamente costituito; il lavoro così svolto ha, infine, portato all'approvazione, in data 18 marzo 1999, di un documento conclusivo delle due Commissioni congiunte sulle ipotesi di riforma di strumenti e procedure finanziarie e di bilancio.

Pertanto, durante la fase dell'esame in sede referente del presente disegno di legge, la Commissione bilancio si è giovata di questo precedente lavoro istruttorio, svolto e concordato con il Senato, convenendo sull'importanza di ridurre quanto più possibile l'esercizio della potestà emendativa al fine di poter accelerare al massimo il seguito dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i pareri espressi dalle Commissioni alle quali il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva, ricordo che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole mentre la I Commissione Affari costituzionali ha approvato un parere favorevole con una osservazione circa l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 18, prevedendo un'abrogazione esplicita e non innominata da parte della legge finanziaria per il 2000 delle norme di legge recanti

autorizzazioni di spesa permanenti. Nel corso dell'esame in sede referente si è ritenuto di non dar seguito a tale osservazione perché ciò avrebbe comportato una modifica al testo del provvedimento e quindi la necessità di una nuova lettura dello stesso da parte del Senato.

L'ambito di intervento normativo del provvedimento e il rapporto con la legislazione vigente.

L'articolo 1 contiene disposizioni riferibili alla correzione di norme in materia di bilancio e di contabilità previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disciplinato la riforma del bilancio dello Stato. Infatti il Senato, d'intesa con la Commissione bilancio della Camera, ha deciso di utilizzare questo disegno di legge, che aveva all'esame in terza lettura, per modificare tempi, strumenti e contenuti della sessione di bilancio. Fondamentalmente si tratta di correzioni proposte dalla competente Commissione bicamerale per la riforma del bilancio. In particolare si prevede:

al comma 1, che entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo possa emanare uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 94 del 1997, ha regolato la nuova struttura del bilancio dello Stato. Il Governo è inoltre delegato ad emanare disposizioni correttive dei due testi unici che saranno adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 94 del 1997, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi. Il primo testo unico deve coordinare tutte le disposizioni (legislative e regolamentari) relative alla formazione e alla gestione del bilancio dello Stato. Il secondo è relativo al raccordo di tutte le disposizioni (legislative e regolamentari) in materia di Tesoreria. Secondo quanto specificato dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti sono emanati con l'osservanza dei criteri e dei principi direttivi di cui alla legge n. 94 del 1997 e con le modalità ivi indicate, compresa quindi la trasmissione al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 94 del 1997;

al comma 2, introdotto durante l'*iter* alla Camera nella precedente lettura e non modificato dal Senato, che sia modificato il decreto legislativo n. 430 del 1997, relativo alla fusione dei Ministeri del tesoro e del bilancio. In particolare si propone una modifica al comma 2 dell'articolo 2 di tale decreto legislativo, prevedendo che i regolamenti di organizzazione e i decreti ministeriali, predisposti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, debbano essere emanati dopo l'acquisizione del parere della apposita Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge n. 94 del 1997, attribuendo quindi la competenza ad emanare il prescritto parere alla Commissione consultiva *ex* legge n. 94 e non alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia;

al comma 3, che entro un anno dall'entrata in vigore della legge gli enti e gli organismi pubblici, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 77 del 1995, adeguino il sistema della contabilità e i relativi bilanci ai criteri e alla disciplina prevista per lo Stato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, si provvederà con decreto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La Commissione bilancio ha confermato la competenza della Commissione bicamerale per l'espressione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe per non modificare una disposizione precedentemente stabilita in modo unitario. È tuttavia opinione unanime della Commissione bilancio che d'ora in poi gli schemi di nuovi ed eventuali decreti legislativi attuativi di deleghe in materia di riforma del bilancio e della contabilità pubblica dovrebbero es-

sere assegnati per il parere alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

L'articolo 2 stabilisce nuovi termini di presentazione dei documenti per la decisione di bilancio. Il comma 1, modificando la lettera *a)* dell'articolo 1-*bis* della legge n. 468 del 1978, posticipa dal 15 maggio al 30 giugno il termine per la presentazione alle Camere del Documento di programmazione economico-finanziaria. Tale modificazione comporta che alla medesima data (30 giugno) siano contemporaneamente presentati il disegno di legge di rendiconto per l'esercizio terminato il precedente 31 dicembre, il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso e il Documento di programmazione per il successivo triennio, che ovviamente fonda i propri obiettivi sulle previsioni (definitive o ancora provvisorie) degli esercizi precedenti [comma 1, lettera *a)*].

Il comma 2, modificando la lettera *b)* dell'articolo 1-*bis* della legge n. 468 del 1978, posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del bilancio annuale a legislazione vigente, che quindi viene a coincidere con la presentazione del disegno di legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico.

Il comma 3, sostituendo la lettera *c)* dell'articolo 1-*bis* della legge n. 468 del 1978, fissa al 15 novembre il termine per la presentazione dei disegni di legge collegati cosiddetti fuori sessione (cfr. comma 10 dell'articolo 2).

Il comma 4 modifica il comma 2 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 468 che, nella formulazione attuale, prevede che la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprima il proprio parere e lo comunichi al Governo e alle Camere, rispettivamente, sul Documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 maggio e sul bilancio a legislazione vigente entro il 15 settembre. Tale normativa viene modificata nel senso di prevedere l'obbligo per il Governo di consultare la Conferenza unificata Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 entro il 15 luglio per quanto riguarda il bilancio (a legislazione vigente e programmatico) e la legge finanziaria. La Conferenza a sua volta trasmette il proprio parere alle Camere.

Con il comma 5 si riconferma nel 30 giugno il termine per la presentazione al Parlamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.

I commi da 6 a 9 dell'articolo 2 intervengono sul contenuto del Documento di programmazione attualmente regolato dall'articolo 3 della legge n. 468. Il comma 6 modifica l'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 468, riguardante la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica, sostituendo il concetto di « politiche invariate » con quello della « legislazione vigente » e facendo riferimento al settore statale e al conto delle pubbliche amministrazioni in luogo del settore pubblico allargato.

Nella nuova lettera *a)* le previsioni tendenziali:

devono riguardare i grandi comparti di entrata e di spesa del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni (invece che del settore pubblico allargato);

devono indicare il flusso di risorse destinate al Mezzogiorno, con l'indicazione della quota nazionale addizionale;

devono essere costruite sulla base del bilancio a legislazione vigente;

devono determinare la quota discrezionale della spesa pubblica sulla base dell'ipotesi dell'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte: finora, invece, tale previsione si basava sul concetto di « politiche invariate », cioè presupponendo la costanza dei comportamenti amministrativi per quanto attiene la parte discrezionale.

I commi 7 e 8 dell'articolo 2 del disegno di legge modificano l'articolo 3, comma 2, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge n. 468, riferendo i valori obiettivo di finanza pubblica (in percentuale del prodotto interno lordo e in valore assoluto) al settore statale e al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, parametro quest'ultimo ri-

levante ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in luogo dell'ormai superato concetto di settore pubblico allargato.

Il comma 9 modifica l'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 468 del 1978, prevedendo che il Documento di programmazione economico-finanziaria indichi « l'articolazione degli interventi », anche di settore, necessari al conseguimento degli obiettivi dei saldi.

Il comma 10 sancisce che i nuovi provvedimenti collegati, da esaminarsi esclusivamente al di fuori della sessione di bilancio, devono ciascuno recare disposizioni omogenee per materia.

Il comma 11 introduce il nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 3 della legge n. 468, con il quale si pone l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento una nota informativa in occasione della trasmissione agli organismi dell'Unione europea del Programma di stabilità e dei suoi aggiornamenti. La norma in esame richiede che il Parlamento sia informato del programma presentato all'Unione europea, e che la nota motivi gli eventuali scostamenti, rispetto ai dati contenuti nel Documento di programmazione, delle previsioni degli aggregati e degli indicatori macroeconomici e le ricadute sui saldi di finanza pubblica. La presentazione di tale « nota informativa », sulla quale le Commissioni parlamentari competenti possono aprire un dibattito secondo le ordinarie procedure dei regolamenti parlamenti, prefigura quindi una procedura distinta da quella prevista attualmente per l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, che può essere (se necessario) presentata nel periodo intercorrente tra l'esame del Documento stesso e la fine della sessione di bilancio.

Il comma 12, parallelamente alla revisione del contenuto della Tabella C della legge finanziaria, che potrà contenere nuove voci rispetto a quelle attualmente incluse, inserisce il nuovo articolo 9-*ter* nella legge n. 468 del 1978, istituendo un Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. La disposizione è rivolta a fare in modo che attraverso l'esistenza di questo Fondo si possa realizzare un'operazione di trasparenza, e non è invece finalizzata ad ampliare la potestà del Governo di agire sul bilancio autonomamente, a prescindere dal rapporto con il Parlamento. In verità oggi, per esempio, nella gestione del Fondo Sanitario Nazionale, accade esattamente questo. Se invece, per finanziare gli scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fosse effettivamente introdotto tale Fondo, l'operazione di fronte al Parlamento risulterebbe più chiara di quanto non accada oggi.

Per quanto riguarda la nuova disciplina prevista dal provvedimento, l'ammontare del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, collocato nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, è annualmente determinato con la legge finanziaria. In corso di esercizio, per far fronte a eventuali insufficienze delle dotazioni finanziarie delle unità previsionali dì base degli stati di previsioni delle amministrazioni dì settore, e sempre che ciò sia ritenuto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, su proposta del Ministro competente, le somme necessarie sono trasferite con decreto del Ministro del Tesoro dal Fondo di riserva alle relative unità previsionali di base. I Ministri competenti ne danno comunicazioni alle competenti Commissioni parlamentari.

I commi da 13 a 18 determinano i nuovi contenuti della legge finanziaria e ne modificano la struttura, ampliandone moderatamente il contenuto e le possibilità di intervento. Secondo le proposte di modifica la legge finanziaria dovrà contenere esclusivamente norme dirette a realizzare effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. D'altra parte tali disposizioni dirette al contenimento dei saldi di finanza pubblica, contenute nell'articolato della legge finanziaria, potranno avere carattere non soltanto meramente quantitativo, ma anche ordinamentale e organizzatorio purché sia rilevante il loro apporto al miglioramento dei saldi.

L'articolato della finanziaria può inoltre contenere norme di carattere espansivo il cui contenuto sia direttamente finalizzato al sostegno dell'economia, escludendo gli interventi microsettoriali e localistici. In entrambi i casi deve trattarsi di norme in cui risulti prevalente l'effetto finanziario (di riduzione dei saldi o di rilancio dell'economia), restando escluse le norme di delega o di carattere puramente ordinamentale che restano affidate ai collegati fuori sessione.

Profondamente modificate risultano inoltre la Tabella C e la Tabella D.

Queste modifiche, in qualche modo, riportano la finanziaria alla situazione precedente alla riforma della legge n. 468 del 1978 ad opera della legge n. 362 del 1988, che aveva contrapposto una « finanziaria snella » a dei provvedimenti collegati, considerati parte integrante della manovra, cui affidare gli interventi di settore. L'espansione eccessiva del contenuto dei collegati in questi ultimi anni ha fatto ritenere preferibile un ampliamento del contenuto proprio della finanziaria, nei limiti comunque specificamente indicati, il cui rispetto è sottoposto al vaglio del Presidente della Camera o del Senato, che può deliberare lo stralcio delle norme ritenute estranee attraverso l'apposita procedura.

Parallelamente all'ampliamento del contenuto della finanziaria, si modifica la portata dei provvedimenti collegati, di fatto eliminando il collegato cosiddetto di sessione, quello cioè recante norme con effetti rilevanti ed immediati sui saldi fin dal 1° gennaio dell'anno successivo, e affidando ai cosiddetti collegati fuori sessione gli interventi normativi sostanziali, comprese le deleghe legislative e le norme correttive dì precedenti manovre.

Come specificato dal nuovo alinea del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468, introdotto dal comma 13 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, la finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme dirette e a realizzare effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. In particolare, nell'articolato la finanziaria contiene (comma 3):

il livello massimo di ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, cioè del « tetto » massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale [nuova lettera *a)* introdotta dal comma 14 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, uguale alla precedente lettera *b)*];

le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione [nuova lettera *b)*, introdotta dal comma 14 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, uguale alla precedente lettera *a)*];

l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale [lettera *h)*, non modificata];

altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti [lettera *i)*, non modificata];

norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi [nuova lettera *i-bis)*, introdotta dal comma 17 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame];

norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato al sostegno o al rilancio dell'economia, escludendo interventi microsettoriali o localistici [nuova lettera *i-*

ter), introdotta dal comma 17 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame].

Per quanto riguarda le Tabelle allegate alla legge finanziaria, la proposta di modifica riguarda le Tabelle C e D. In particolare la finanziaria deve indicare:

nella Tabella C, la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, distinguendo gli interventi che recano spese di parte corrente da quelli relativi alla parte capitale [lettera *d)* dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468, nella nuova formulazione introdotta dal comma 15 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame];

nella Tabella E, la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spesa: il cosiddetto « definanziamento » [lettera *e)* dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468, non modificata];

nella Tabella D, il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di « sostegno dell'economia », classificati tra le spese in conto capitale [lettera *f)* dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468, nella nuova formulazione introdotta dal comma 16 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame]. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, salvo per il primo anno di applicazione (cfr. *infra* il comma 18);

gli importi dei fondi speciali per far fronte a provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno, per la parte corrente e per quella in conto capitale (rispettivamente Tabelle A e B). La legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri, collegati cioè ad accantonamenti di segno positivo [lettera *e)* dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468, non modificata].

Il comma 18 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede inoltre che in sede di prima applicazione, la legge finanziaria per il 2000 (la prima che presenterà questa nuova struttura) contenga un elenco:

delle leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla Tabella C, intendendosi soppresse le norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento a tale tabella e non incluse invece nell'elenco;

delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale che possono essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale.

L'articolo 3 integra le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, in materia di relazioni tecniche. Il nuovo comma 2 dell'articolo 11-*ter* estende l'obbligo di predisporre le relazioni tecniche a tutte le disposizioni contenute in progetti di legge ed emendamenti, inclusi gli schemi dei decreti legislativi, che comportino effetti finanziari: non solo, quindi, nel caso di nuovi o maggiori oneri (aumenti di spesa o diminuzioni di entrate), ma anche di risparmi di spesa o di aumenti di entrata.

L'articolo 4 in esame stabilisce che in allegato alla Relazione previsionale o programmatica, che viene presentata alle Camere il 30 settembre, il Governo trasmetta al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o par-

zialmente dallo Stato per una spesa superiore a 50 miliardi, indicandone:

le leggi di finanziamento;

l'importo complessivo delle somme stanziate;

l'importo complessivo delle somme impegnate;

l'importo complessivo delle somme erogate;

l'anno di deliberazione dell'opera;

l'anno di inizio dei lavori;

l'anno di completamento dei lavori.

A corredo delle innovazioni contenute in questo provvedimento mi propongo altresì di sottoporre all'approvazione dell'Aula, con il consenso unanime della Commissione bilancio, tre ordini del giorno di istruzione al Governo per l'applicazione del provvedimento, dei quali: il primo è rivolto a conferire dimensione quadriennale al Documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con l'orizzonte temporale previsto dall'Unione Europea; il secondo prevede la trasmissione al Parlamento da parte del Governo, entro il 15 luglio, di uno schema sintetico e commentato di bilancio a legislazione vigente, che deve diventare l'asse dell'informazione permanente del Governo al Parlamento in materia di conti della finanza pubblica; il terzo riproduce la proposta, già approvata unitariamente dalla Commissione bilancio e contenuta nella apposita relazione predisposta per l'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, di impostazione metodologica del Documento di programmazione economico-finanziaria in tema di crescita economica ed in particolare di sviluppo del Mezzogiorno.

In conclusione, auspico che l'Assemblea licenzi rapidamente e possibilmente senza modificazioni, al fine di favorirne l'immediata entrata in vigore, questo provvedimento, che reca innovazioni alla disciplina di strumenti e procedure di bilancio necessarie e sicuramente positive, definite anche grazie al concorso costruttivo di tutte le forze politiche che, pur nella conferma di legittime posizioni di parte, ha portato all'approvazione del testo attuale con voto unanime da parte della Commissione bilancio in sede referente.

Bruno SOLAROLI, *relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare tale disposizione, nel senso di prevedere non una abrogazione innominata da parte della legge finanziaria per il 2000 delle norme di legge recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 (la cui quantificazione è effettuata dalla Tabella C) e non indicate dalla medesima legge finanziaria per il 2000, bensì un'abrogazione esplicita ad opera di quest'ultima delle norme di spesa permanente che non si intenda più rifinanziare.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.	*Identico.*
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ».	
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai princìpi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.	
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema	

contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »; dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « , il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico » e le parole: « viene, altresì, trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « vengono, altresì, trasmessi ».

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « La Commissione » fino a « n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e le parole: « 31 maggio » e « 15 settembre » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 15 luglio » e « 15 ottobre ».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

ART. 2.

Identico.

6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; ».

7. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole da: « del fabbisogno del settore pubblico allargato » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale ».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « settore pubblico allargato » sono sostituite dalle seguenti: « conto delle pubbliche amministrazioni ».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « gli indirizzi per gli » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolazione degli ».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, ».

11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni

degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ».

12. Dopo l'articolo 9-*bis* della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:

« ART. 9-*ter*. – *(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)* — *1.* Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il « Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni », il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ».

13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:

« La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: ».

14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da

finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa di riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; ».

15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; ».

16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; ».

17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera *i)*, sono inserite le seguenti:

« *i*-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante con-

tenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; ».

18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera *d)* e non indicate nella legge finanziaria medesima.

ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « I disegni di legge » fino a « coperture » sono sostituite dalle seguenti: « I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture ».

ART. 4.

1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa supe-

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

riore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.